

**ISTITUTO COMPRENSIVO "DEDALO 2000"**

26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15

tel. 0375/64090 fax 0375261002

mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90005310199

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E PROPOSTA PER DEROGHE AL SUPERAMENTO DEL MONTE ORARIO MINIMO DI FREQUENZA SCOLASTICA (delibera del collegio Docenti n.11/9 del 4 maggio 2021)

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, come previsto dall'art. 11, c. 1, del d.l. 59 2004 e successive modificazioni.

Nella seguente tabella sono indicati i limiti di assenza, in termini di ore e di giorni di lezione, in base al monte orario complessivo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Monte orario annuale	25% di assenze	giorni di lezione
30 h settimanali (classi prime)	990 h	247 h	41
33 ore settimanali (classi seconde e terze)	1089	272 h	45

DEROGHE

L'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che:

“Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”. La nota ministeriale n. 1483 del 4 marzo 2011 stabilisce che “Spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga prevista per casi eccezionali, certi e documentati. E' compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze, se tali assenze, pur rientrando tra le deroghe previste dal Collegio, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentate esigenze di famiglia;

4. lunghe permanenze di alunni non italofoni nei paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia;
5. situazioni di estremo disagio familiare, socio-ambientale, culturale ed economico;
6. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe oppure inoltrati alla segreteria.

La famiglia ha la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.